

TRIBUNALE DI CREMONA

(Sez. V.G. – Presidente Dott. Giuseppe Bersani– n. 2404/2017 R.G.)

*o*o*o

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura di accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento *ex* art. 9 e ss. legge 27 gennaio 2012 n. 3 promosso dalla **sig.ra Patrizia Adele Maraboli** (“**Patrizia Maraboli**”) nella sua qualità di titolare dell'impresa agricola attiva sotto la ditta “**Azienda agricola Maraboli Patrizia**” con l'avv. Pietro Greco del foro di Milano.

*o*o*

NOTA DI DEPOSITO

*o*o*o

Premesso che:

- (A) in data 28 settembre 2017 la sig.ra Patrizia Maraboli ricorreva al Tribunale di Cremona per l'ammissione al procedimento di cui in epigrafe;
- (B) in data 8 novembre 2017 il Presidente del Tribunale Dott. Giuseppe Bersani emanava un provvedimento in cui chiedeva alla ricorrente di: *(i)* produrre documentazione attestante l'impegno formale del sig. Giovanni Lunghi a conferire, in caso di omologa dell'accordo, i beni costituiti dall'allevamento suinicolo e relative pertinenze di sua proprietà; e *(ii)* specificare in modo dettagliato i tempi di soddisfazione delle classi dei creditori di cui alla proposta di accordo.

Tutto ciò premesso

la sig.ra Patrizia Maraboli, richiamato integralmente il contenuto del proprio ricorso del 28 settembre 2017 (sottoscritto anche dal sig. Giovanni Lunghi) e a conferma del fatto che il sig. Giovanni Lunghi si è impegnato, in caso di definitiva omologa dell'accordo,

a conferire alla procedura - per le finalità indicate nel piano - i beni costituiti dall'allevamento suinicolo e relative pertinenze di sua proprietà, produce quale proprio **doc. 11** la dichiarazione resa in data 31 maggio 2016, già a mani dell'OCC, con la quale il sig. Giovanni Lunghi ha formalizzato il predetto impegno (ribadito, come detto, anche nel ricorso del 28 settembre 2017).

La ricorrente, inoltre, al fine di integrare il proprio ricorso secondo quanto disposto dal Presidente di codesto Ill.mo Tribunale, indica, in modo specifico, i termini per la soddisfazione di ciascuna delle classi dei creditori indicate nel ricorso del 28 settembre 2017, ribadendo che ciascuna delle predette classi sarà soddisfatta, nelle misure indicate nel piano, con i ricavati derivanti dalle vendite degli immobili di proprietà della sig.ra Patrizia Maraboli e del sig. Giovanni Lunghi e mano a mano che tali vendite saranno eseguite:

- (i) Per la Classe 1 (Predeuzione) si prevede il pagamento entro 30 mesi dall'omologa del piano;
- (ii) Per la Classe 2 (Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.) si prevede il pagamento entro 30 mesi dall'omologa del piano;
- (iii) Per la Classe 3 (Spese di giustizia per la conservazione dei beni) si prevede il pagamento entro 30 mesi dall'omologa del piano;
- (iv) Per la Classe 4 (Crediti IVA e ritenute d'acconto) si prevede il pagamento entro 30 mesi dall'omologa del piano;
- (v) Per la Classe 5 (Crediti privilegiati) si prevede il pagamento entro 30 mesi dall'omologa del piano;
- (vi) Per la Classe 6 (Crediti chirografari) si prevede il pagamento entro 30 mesi dall'omologa del piano; e
- (vii) Per la Classe 7 (Crediti sopravvenienti) si prevede il pagamento entro 30 mesi

dall'omologa del piano.

A tal riguardo la sig.ra. Patrizia Maraboli specifica inoltre che, nel caso in cui le vendite degli immobili indicati nel piano non fossero venduti unitariamente, ma in tempi diversi, le classi dei creditori verranno soddisfatte secondo l'ordine indicato dal progetto di distribuzione di cui al ricorso del 28 settembre 2017 (ossia partendo dai creditori della classe 1, per poi passare a quelli della classe 2 e così via, fino ad arrivare alla classe 7). In tali ipotesi, e qualora il ricavato delle vendite non fosse sufficiente a soddisfare interamente una classe di creditori (secondo le percentuali di soddisfazione indicate nel ricorso), la ripartizione delle somme ricavate verrà effettuata ripartendo le somme disponibili per la classe in modo proporzionale tra gli appartenenti alla classe medesima, secondo un principio di parità di trattamento.

Si produce il seguente nuovo documento:

11) Dichiarazione del sig. Giovanni Lunghi del 31 maggio 2016.

Con osservanza.

Cremona-Milano, li 21 novembre 2017

Avv. Pietro Greco